

IRAP-Sentenza Corte di Giustizia UE- Compatibilità con la VI Direttiva IVA

3 Ottobre 2006

L'IRAP non può essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari ai sensi della VI Direttiva (Direttiva 77/388/CEE) che regola l'applicazione dell'IVA. Ne deriva che l'IRAP si **distingue dall'IVA** ed è, quindi, **con questa compatibile**.

Questa è la **conclusione** a cui giunge la Corte di Giustizia UE, relativamente alla sentenza Banca popolare di Cremona vs Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona (Sentenza C- 475/03) pubblicata in data odierna.

In particolare, il Giudice Comunitario precisa che:

- Ü l'IRAP è calcolata in primo luogo **sul valore netto della produzione** dell'impresa che comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi;
- Ü il soggetto passivo IRAP (ossia l'impresa) non può determinare con precisione l'importo dell'imposta già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Pertanto, l'IRAP si distingue dall'IVA in quanto **non è proporzionale al prezzo** dei beni o dei servizi forniti e **non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dell'IVA**.

4304-conclusione.pdf [Apri](#)